



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo "G. Fumasoni" Berbenno di Valt.na (SO)

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado

23010 Berbenno di Valtellina (SO) - Via C. Valorsa n. 70 - Tel (+39) 0342 492198

www.icfumasoni.edu.it - soic801006@istruzione.it - soic801006@pec.istruzione.it

Cod. Mec. SOIC801006 - Cod. Fisc. 80002860148 - C. U. UFAOH3

REGOLAMENTO¹ DISCIPLINARE D'ISTITUTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO²

L'Istituto Comprensivo "G. Fumasoni", alla luce del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) 2025 – 2028, ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi soggetti interagiscano e siano coinvolti in un processo di coeducazione.

Il presente regolamento di comportamento si ispira a questa premessa di fondo e si inquadra in un contesto educativo il più possibile attento ai seguenti bisogni degli alunni:

- Bisogno di conoscenza e di comprensione critica;
- Bisogno di esplorazione, di ordine e di guida tra i molteplici stimoli conoscitivi;
- Bisogni di identità e di rapportarsi agli altri;
- Bisogno di sentirsi parte del gruppo dei pari, della comunità scolastica e della società tutta;
- Bisogno di sicurezza, di giustizia e di autostima.

A fronte di questa dichiarata attenzione ai bisogni degli studenti, la Scuola è altresì consapevole che tali bisogni possono essere soddisfatti soltanto in un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni.

PREMESSA

VISTO il DPR n.249 del 24/06/1998 "statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21/11/2007, n. 235;

PREMESSO CHE LO "STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE", ACCOGLIE E SVILUPPA LE INDICAZIONI DELLA "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con legge n.176 del 27/05/1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costituisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (circ. ministeriale n.371 del 02/09/1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la C.M. prot. n.3602 del 31/07/2008;

VISTA la legge 30/10/2008, n. 169;

VISTA LA LEGGE 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. n.122 del 22/06/2009 "regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per le valutazioni degli alunni e ulteriori modalità operative in materia", ai sensi dell'art.2 e 3 del d.l. 1 settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione dalla legge 30 ottobre 2009 n.169;

VISTO la legge 584/1975 e il D.L. 104/2013, convertito con modificazione dalla legge 128/2013 (divieto di fumo);

VISTO il patto di corresponsabilità tra famiglia e scuola;

¹ Dati elaborati, approfonditi, aggiornati. Nuova grafica.

² (In riferimento al D.P.R. 249/98 "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA", integrato e modificato dal D.P.R. n.235 del 21/11.2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/98")

VISTA la nota MM n.5274 del 11/07/2024 contenente Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – a.s. 2025/2026;

VISTO il PTOF 2025-2028, in ottemperanza alle disposizioni citate il presente Regolamento designa un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone. Il regolamento intende individuare il comportamento degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, al fine di associare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni e gli organi competenti a derogare quest'ultime e il relativo procedimento.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività

didattiche curricolari e le attività aggiuntive/facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1. 17
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina

(Come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria)

Art. 1. (Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

- a. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- b. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- d. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- e. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- f. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- g. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- h. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- i. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- j. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- k. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- l. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- m. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni”.

Art. 3 – Comportamenti sanzionabili e sanzioni

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono state identificate le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.

La scuola promuoverà, in relazione ad ogni tipo di mancanza, interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.

Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole aree, l'organo Collegiale predisposto può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI (in relazione alla gravità e al reiterarsi del comportamento sanzionato, si ricorre alle seguenti sanzioni, elencate in ordine progressivo)	ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE SANZIONI
Area 1 A – rispetto delle persone		
<p>A. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico (utilizzo di abbigliamento non consono, mancanza di ordine e pulizia, ecc</p>	<p>A1. Richiamo verbale</p> <p>Se il comportamento si ripete:</p> <p>A2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora:</p> <p>A3. Convocazione dei genitori.</p>	<p>A1 – A2 – A3: il docente</p>
<p>B. Danneggiamento volontario e/o sottrazione di oggetti personali e/o relativi all'ambito scolastico</p>	<p>B1. Richiamo verbale; annotazione sul registro elettronico e di esplicita comunicazione alla famiglia con convocazione o chiamata telefonica per la restituzione dell'oggetto o risarcimento danni</p> <p>Se il comportamento si ripete</p> <p>B2. Annotazione su registro elettronico, comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori per il risarcimento del danno ed eventuale sanzione.</p> <p>Per casi gravi: (vandalismo)</p> <p>B3. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione e risarcimento danni.</p> <p>Per casi gravi o recidivi:</p> <p>B5. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni oltre al risarcimento danni.</p> <p>B6. Denuncia alle autorità competenti da parte del dirigente scolastico</p>	<p>B1 – B2 – B.3: il docente</p> <p>B4 – B5: il Consiglio di classe</p> <p>B6 – Il dirigente Scolastico</p>
<p>C. Ricorso a linguaggio e/o atteggiamento irrispettoso e offensivo verso gli altri (es. linguaggio volgare o blasfemo, comportamento aggressivo, con conseguenze fisiche).</p>	<p>C1. Richiamo verbale. Annotazione su registro e scuse immediate alla persona offesa. Comunicazione scritta mediante registro elettronico alla famiglia o telefonicamente.</p> <p>Se il comportamento si ripete</p> <p>C2. Annotazione su registro elettronico, comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori per comunicare la sanzione decisa nel consiglio di classe.</p> <p>Per casi gravi o recidivi – comportamenti abituali:</p> <p>C4. Sospensione dalle uscite didattiche o viaggi di istruzione e valutazione del consiglio di classe</p> <p>C5. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>Per casi gravi e recidivi</p> <p>C6. Denuncia alle autorità competenti</p>	<p>C1 – C2 – C3 il docente</p> <p>C4 – C5 il consiglio di classe e Dirigente Scolastico</p> <p>C.6 Dirigente Scolastico</p>

COMPORAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI (in relazione alla gravità e al reiterarsi del comportamento sanzionato, si ricorre alle seguenti sanzioni, elencate in ordine progressivo)	ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE SANZIONI
Area 1 A – rispetto delle persone		
<p>D. Violenze psicologiche e fisiche intenzionali verso gli altri</p>	<p>D1. Comunicazione scritta sul registro elettronico, comunicazione immediata alla famiglia e al Dirigente Scolastico (eventuale sanzione decisa dal consiglio di classe)</p> <p>Se il comportamento si ripete: D2. Sospensione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione a discrezione del consiglio di classe</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora: D3. Sospensione dalle lezioni per 5 giorni</p> <p>Per casi gravi o recidivi: D.4 Denuncia alle autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico</p>	<p>D1: il docente</p> <p>D2 – D3: il consiglio di classe e il Dirigente Scolastico</p> <p>D4 Dirigente Scolastico</p>
<p>E. Mancanza commesse fuori dalla scuola o attuate con uso di mezzi informatici (internet, sms) ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici, che siano comprovate e che risultino di grave gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico</p>	<p>E1. Segnalazione alla famiglia</p> <p>E2. Eventuali provvedimenti educativi e disciplinari contenuti nell'appendice dedicata al Bullismo o Cyberbullismo</p> <p>E3. Se necessaria segnalazione alle Forze dell'Ordine</p>	<p>E.1 : il docente</p> <p>E.2: Consiglio di classe e Dirigente Scolastico</p> <p>E.3: il Dirigente Scolastico</p>
AREA 1b – RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLE STRUTTURE E DELLE COSE		
<p>F. Sporcare volontariamente l'ambiente Scolastico</p>	<p>F1. Richiamo verbale e pulizia immediata</p> <p>Se il comportamento si ripete F2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia, pulizia immediata</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora: F3. Annotazione sul registro di classe comunicazione al Dirigente Scolastico e convocazione dei genitori. Pulizia immediata.</p>	<p>F.1 – F.2 – F.3: il docente</p>

<p>G. Danneggiare o sottrarre materiali di proprietà altrui o arredi, strutture e strumenti didattici della scuola.</p>	<p>G1. Richiamo verbale, comunicazione scritta o verbale alla famiglia ed eventuale risarcimento dei danni;</p> <p>Se il comportamento si ripete: G2. Convocazione dei genitori dal DS, risarcimento del danno;</p> <p>Per casi gravi: G3. Sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione e risarcimento danno;</p> <p>G4. Sospensione dalle lezioni a 5/6 giorni e risarcimento danno;</p> <p>G5. Denuncia alle autorità competenti e risarcimento del danno.</p>	<p>G1: il docente</p> <p>G2 – G3 – G4 Consiglio di classe e DS</p> <p>G5.: IL Dirigente scolastico</p>
<p>H. Assumere durante l'intervallo, comportamenti irrispettosi, inopportuni, disturbanti o dannosi</p>	<p>H1. Richiamo verbale, pulizia immediata.</p> <p>Se il comportamento si ripete: H2. Annotazione sul Registro e comunicazione alle famiglie con convocazione o chiamata telefonica</p> <p>Se il comportamento si reitera: H3. Annotazione sul registro elettronico, comunicazione al DS e convocazione dei genitori</p> <p>H4. Eventuale risarcimento del danno.</p>	<p>H1 – H2 – H3: il docente</p> <p>H4: il Dirigente Scolastico</p>
<p>AREA 2 – IMPEGNO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA</p>		
<p>I. Assenze e ritardi sistematici, non puntualmente giustificati. Frequenti assenze in occasione di verifiche o interrogazioni prefissate</p>	<p>I1. Annotazioni sul registro elettronico, comunicazione scritta o verbale alla famiglia, (più di 4 su base mensile); il numero delle assenze inciderà sul voto di comportamento. Dopo 4 ritardi nello stesso mese, la famiglia deve accompagnare lo studente all'interno della scuola per un breve confronto col coordinatore o suo delegato.</p> <p>Se il comportamento si ripete: I2. Immediata comunicazione telefonica alla famiglia in caso di assenza;</p> <p>Se il comportamento si ripete: I3. Convocazione dei genitori.</p>	<p>I1 – I2 – I3: il docente</p>
<p>j. Mancanza del materiale didattico occorrente. Mancato rispetto delle consegne a casa e a scuola</p>	<p>J1. Richiamo verbale e annotazione sul registro del docente;</p> <p>Se il comportamento si ripete: J2. Immediata comunicazione tel. Alla famiglia</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora: J3. Convocazione dei genitori.</p>	

<p>R. Comportamento scorretto durante i cambi dell'ora</p>	<p>K1. Richiamo verbale. 1 Annotazione sul RE e comunicazione alle famiglie con convocazione o chiamata telefonica.</p> <p>Se il comportamento si ripete: K2. Comunicazione scritta o verbale alla famiglia</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora: K3. Annotazione sul RE, comunicazione al DS e convocazione dei Genitori;</p> <p>Per casi gravi: K4. Risarcimento di eventuali danni; K5. Sospensione di 1 giorno dalle lezioni;</p> <p>Per casi gravi e recidivi: K6. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni, sospensione delle uscite didattiche e dai viaggi di Istruzione.</p>	<p>K1- K2 – K3: il dicente</p> <p>K4 – K5 – K6: il consiglio di classe e il DS</p>
<p>L .Assiduo disturbo e ostacolo delle attività didattiche</p>	<p>L1. Richiamo verbale;</p> <p>Se il comportamento si ripete: L2. Comunicazione scritta o verbale della famiglia;</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora: L3. Annotazione sul RE, comunicazione al DS e convocazione dei genitori;</p> <p>Per casi gravi: L4. Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione;</p> <p>Per casi gravi e recidivi: L5. Sospensione delle lezioni fino a 5 giorni</p>	<p>L1 – L2 – L3: il docente;</p> <p>L4 – L5: il consiglio di classe e Dirigente Scolastico</p>
<p>AREA 3 – RISPETTO DELLE NORME DI SUCUREZZA</p>		
<p>M. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza – intralcio delle uscite di sicurezza, manomissione delle attrezzature di sicurezza...</p>	<p>M1. Richiamo verbale e comunicazione scritta o verbale alla famiglia;</p> <p>M2. Annotazione sul RE, comunicazione al DS e convocazione dei genitori;</p> <p>Se il comportamento è grave o si ripete: M3. Sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;</p> <p>M4. Per casi più gravi: sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.</p>	<p>M41 – M2: il docente</p> <p>M.3 – M4: il consiglio di classe e il DS</p>
<p>N. Uscita dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione</p>	<p>N1. Comunicazione tempestiva del D.S. alla famiglia e annotazione sul Registro Elettronico,</p> <p>N2. Se necessario occorre denuncia presso le autorità competenti;</p> <p>Se il comportamento è grave o si ripete:</p>	<p>N.1: il docente</p> <p>N.2: Il DS</p> <p>N.3: il consiglio di classe e il DS</p>

	N9. Sospensione delle uscite didattiche e viaggi di istruzione; sospensione per 5 giorni.	
AREA 3 – DIVIETI GENERALI		
O. Uso del cellulare	<p>O1. Il telefono verrà ritirato e riconsegnato solo ai genitori;</p> <p>Per casi gravi e/o recidivi:</p> <p>O2. Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni</p>	<p>P1: il docente</p> <p>P2: il consiglio di classe e il DS</p>
P. Utilizzo di apparecchiature elettroniche per acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. (Esclusi i casi in cui ciò è previsto per una normale attività didattica, previa liberatoria da parte delle famiglie).	<p>P1. Ritiro immediato del dispositivo, che verrà portato in presidenza e riconsegnato solo ai genitori; cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in ambito scolastico.</p> <p>Se il comportamento si ripete:</p> <p>P2. Sospensione delle lezioni fino a 5 giorni</p>	<p>P1.: il docente;</p> <p>P2. Il consiglio di classe e il DS</p>
Q. Violazione del divieto di fumo, di introduzione a scuola e di assunzione di sostanze non lecite.	<p>Q1. Comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico, convocazione della famiglia, annotazione sul registro;</p> <p>Q2. Se il comportamento si ripete: Sospensione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione;</p> <p>Se il comportamento si ripete ancora:</p> <p>Q3. Sospensione dalle attività didattiche per 5 giorni;</p> <p>Per casi gravi e recidivi:</p> <p>Q4. La violazione del divieto di fumo prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici;</p> <p>Q5. Nei casi previsti dalla legge, denuncia alle autorità competenti da parte del DS</p>	<p>Q1.: il docente</p> <p>Q2 – Q3: il consiglio di classe e il DS</p> <p>Q4 – Q5: il DS</p>
R. Introduzione a scuola di oggetti pericolosi e/o armi proprie e improprie	<p>R1. Comunicazione tempestiva al DS, convocazione urgente della famiglia, annotazione sul RE;</p> <p>R2. Sospensione dalle uscite didattiche e viaggi di istruzione;</p> <p>R3. Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;</p> <p>R4. Nei casi più gravi e previsti dalla legge, denuncia alle autorità competenti da parte del DS.</p>	<p>R1.: il docente</p> <p>R2 – R3: il consiglio di classe e il DS</p> <p>R4: il DS</p>

Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Classe con la presenza del Dirigente Scolastico. Le sospensioni dall'attività didattica possono prevedere che l'alunno rimanga a casa. Il consiglio di classe può prevedere, con il consenso della famiglia, la conversione della sospensione dalle lezioni in attività utili alla comunità scolastica. Tali attività saranno svolte con la supervisione di un docente o di un collaboratore scolastico. In particolare, sono previste incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possono utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento:

- a. *Collaborazione nella sistemazione o pulizia delle aule;*
- b. *Collaborazione nella pulizia o sistemazione dei laboratori;*
- c. *Riordino della biblioteca o altre tipologie di servizi a scuola;*
- d. *Attività di pulizia delle aiuole.*

La condotta sanzionabile inciderà sul voto di comportamento.

Il voto di comportamento inferiore a 6/10 comporta, come previsto da normativa, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di studi (legge 150/2024)

Art.4 – Procedimento disciplinare e impugnazioni

Premessa:

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- a. **Costatazione dei fatti da parte del consiglio di classe.** La seduta del consiglio di classe è presieduta dal DS o da un suo delegato; l'adunanza è valida solo con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno o degli alunni coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Nella comunicazione vengono contestati (che devono fondarsi su circostanze precise e documentali, testimoniali o fattuali);
- b. **Sanzione del Dirigente Scolastico** con preavviso di almeno 3 giorni entro i quali viene concesso ai genitori e allo studente il diritto di difesa e la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento in quanto ritenuto infondato. Se questo avviene è cura del DS sospendere provvisoriamente il provvedimento. Il diritto di difesa può essere esercitato dallo studente verbalmente, con la presenza dei genitori, o per iscritto. Dell'eventuale audizione viene redatto il verbale a cura di una persona incaricata dal DS con atto di nomina.

All'audizione e/o al diritto di difesa esercitato, potrà seguire:

- a. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; in tal caso il DS ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b. la remissione degli atti al consiglio di classe o al consiglio di istituto in caso di allontanamento superiore ai 15 giorni, e il pronunciamento definitivo sul provvedimento disciplinare da assumere. In questo caso, la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dal DS, in forma scritta.
- c. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
- d. Nel caso in cui nell'evento rivelante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri alunni in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura e chiusura del provvedimento come controinteressati.

Contro la sanzione definitiva è ammesso ricorso, da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di garanzia interno all'Istituto.

Al fine di rendere tempestiva la sanzione, nei casi più gravi, Il DS può far partire il provvedimento di sospensione immediatamente dopo essere stato informato dal Coordinatore di classe, acquisito il parere verbale dei docenti di classe e informato verbalmente la famiglia attendendone il consenso.

Art.5 – Organo di Garanzia

Dell'Organo di Garanzia fanno parte:

1. Dirigente Scolastico;
2. Due docenti designati dal Consiglio di Istituto;
3. Due rappresentanti eletti dai genitori, nominati all'interno del Consiglio di Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica 3 anni fino alla scadenza del Consiglio di Istituto insediato. L'organo di garanzia si riunisce ogni qualvolta sia presentato un ricorso contro un provvedimento disciplinare definitivo del Dirigente Scolastico.

La convocazione dell'organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.

L'organo di garanzia dovrà in prima convocazione essere composto da tutti i membri; in seconda convocazione funzionerà solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Nelle operazioni di voto non è, di norma, prevista l'astensione. Nel caso uno o due membri non potessero per validi motivi farne a meno, risulterà decisivo il voto espresso dai rimanenti membri dell'Organo di Garanzia. L'organo di garanzia decide nel termine di 10 giorni.

Art.6 – Disposizioni finali³

Il regolamento si pone come strumento aperto e flessibile nel tempo, attento ai cambiamenti dell'attuale sistema scolastico e alle possibili variazioni. Pertanto, le regole contenute si applicano fino a quando non intervengono nelle singole materie, disposizioni modificative enunciate da nuove norme di legge o contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della Scuola.

³ Il presente regolamento di disciplina è pubblicato all'albo della scuola in via permanente e in atti generali di Amministrazione Trasparente alla voce specifica "Regolamenti di Istituto" nel sito: [www. https://icfumasoni.edu.it/](https://icfumasoni.edu.it/) e sarà oggetto di riflessioni con gli alunni nell'ambito delle attività previste per Cittadinanza e Costituzione.